

 CERCA

## MEN AT WORK Il Blog di Andrea Asnaghi

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Lavoro](#) » [Il Blog di Andrea Asnaghi](#) » [Rapporto di lavoro](#) » Ancora sulla piccola mobilità: il messaggio INPS 4679/2013 è un errore di diritto e di contabilità

10 aprile 2013

# Ancora sulla piccola mobilità: il messaggio INPS 4679/2013 è un errore di diritto e di contabilità



Dobbiamo necessariamente tornare sul tema – caldissimo, a mio avviso – della “piccola mobilità”.

Abbiamo preso atto con molta critica (vedi post precedente) della mancata proroga, a partire dal 1 gennaio 2013, dell'art. 4 comma 1 della L. 236/1993, ovvero della possibilità – per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione di personale (in senso lato) da imprese che a vario titolo (soprattutto per limiti numerici, in buona sostanza piccole imprese) non rientrano nella L. 223/91 – di iscriversi alle liste di mobilità. Tale iscrizione, ricordiamo, senza rappresentare un beneficio economico diretto a favore del lavoratore, costituiva una “dote” (per usare un vocabolo di moda) occupazionale, in quanto dava diritto alle imprese che assumevano tali lavoratori di fruire delle agevolazioni previste dagli artt. 8 co 2 e 25 co. 9 della L. 223/91. Attenzione (ciò è molto importante ai fini delle riflessioni che seguono), le fonti di diritto di tali agevolazioni non sono contenute nella non più reiterata L. 236/1993 ( e rispettive proroghe) bensì nella L. 223/1991, tuttora pienamente operante; la proroga in questione opera solo per la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità da parte dei predetti lavoratori.

agevolazioni contributive,  
appalti privati, apparato sanzionatorio,  
asseverazione, associazioni di categoria,  
Buste Paga, comunicazioni preventive, conguaglio fiscale,  
consulenti del lavoro, Contrattazione  
collettiva, creditori, crisi aziendali, debitori, dipendenti,

La mancata proroga per il 2013, a fronte di una rilevata impossibilità da parte dell'esecutivo uscente di assicurare una adeguata copertura economica a tali agevolazioni, comporta di fatto che qualsiasi lavoratore nelle condizioni sopra descritte che si presenti dal 1 gennaio 2013 presso i Centri per l'Impiego, si veda rifiutare l'iscrizione alle liste di mobilità, a fronte di tale interruzione della norma.

Non staremo qui a ripetere (in merito, c'è il nostro post precedente a questo) che tale mancata proroga sia fonte di una particolare ottusità burocratico-contabile (senza contare gli elevati costi sociali, l'agevolazione – conti alla mano – si finanzia da sola, quando addirittura, sottraendo il lavoratore alla fruizione di prestazioni a sostegno del reddito, non rappresenti persino un saldo positivo per lo Stato), ci interessa invece sollevare un aspetto di diritto, partendo dalle affermazioni (che ci appaiono del tutto infondate, e ciò aggiunge gravità a gravità) che Inps ha effettuato sia nella propria circ. n. 13 del 28 gennaio 2013 che con il recente messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013.

Precisando di essere “in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro” (chiarimenti che, vista la scivolata dell'Istituto, appaiono davvero opportuni e necessariamente urgenti), Inps – dopo aver ribadito che per assunzioni di lavoratori licenziati nel 2013 le agevolazioni in commento ha cessato di avere effetto – ha ritenuto di sospendere tutte le agevolazioni eventualmente in corso anche per lavoratori non nella medesima situazione, con una mossa abbastanza sorprendente.

La mancata proroga pone alcune riflessioni in merito ad situazioni varie legate alla transitorietà della disposizione che riassumeremo ( sinteticamente e senza nessuna pretesa di esaustività) nella tabella che segue (nell'ultima colonna anticipo il mio modesto parere)

Fattispecie	Agevolazioni (per Inps)	Inps (riserva)	Noi
Lavoratore licenziato per gmo nel 2013	Non spettano	Certezza	Certezza
Lavoratore licenziato per gmo nel 2012 e che si iscrive alle liste di mobilità nel 2013	Non spettano	Dubbio	Dubbio(più no che sì)
Lavoratore licenziato per gmo nel 2012 (o prima) e che si è iscritto alle liste nel 2012 (o prima), assunto nel 2013	Non spettano	Dubbio	Spettano assolutamente
Lavoratore licenziato per gmo nel 2012 (o prima) e che si è iscritto alle liste nel 2012 (o prima), assunto nel 2012	Forse non spettano(sospensione) dal 2013	Dubbio	Spettano assolutamente
Lavoratore licenziato per gmo nel 2012 (o prima) e che si è iscritto alle liste nel 2012 (o prima), confermato nel 2012 (o 2013)	Forse non spettano(sospensione) dal 2013	Dubbio	Spettano assolutamente
Lavoratore licenziato per gmo nel 2012 (o prima), assunto a tempo determinato con scadenza nel 2013 e che quindi rientra in lista di mobilità post- termine	Non spettano, in quanto non ha diritto di rientrare in lista	Dubbio (più no che sì)	Spettano (più sì che no)

Premesso che sembra **inconcepibile** che da gennaio su un argomento così importante l'Esecutivo non abbia avuto tempo di fare chiarezza, aggiungendo che su un argomento così delicato (per la vita lavorativa di diverse persone) è altrettanto **inconcepibile** giocare a casaccio con i concetti (se non lo sai, taci – non ti esprimi “con

diritti dei lavoratori, diritto sanzionatorio, disoccupati, **dpl**  
**modena**, Enti Bilaterali,  
**esternalizzazioni**, Fallimenti, formazione,  
**gestione separata**, Inail,  
**indennità**, Inps, **lavoratori in**  
**mobilità**, Lavoro, lavoro irregolare, lavoro nero,  
lavoro sommerso, **Libro Unico del**  
**Lavoro**, maxisanzione, misure, organismi paritetici.,  
parti sociali, prevenzione, **pubblica**  
**amministrazione**, retribuzioni,  
sanzione, sindacati., sindacati, soci e collaboratori,  
spettanze, stato passivo

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ➔



NOVITA'

[Licenziamento](#)

Colombo Andrea, Rausei Pierluigi, Ripa Alessandro, Varesi Alessandro

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2019

Versione carta

€ 50,00 (-20%) € 40,00



AGGIORNATI CON IL DIGITALE SCONTO 30%



[Guida alle Paghe](#)

Brisciani Massimo

Editore: **Ipsoa**

€ 236,00 (-30%) € 165,00



NOVITA'

[Codice del lavoro 2020](#)

riserva”) , il ragionamento di di Inps non appare corretto (chi vuol pensare bene, potrebbe ritenerlo ispirato ad un principio di prudenza, chi vuol essere più malizioso, immagini pure un mero stringere i cordoni della borsa). **Inps infatti opera una grave confusione** fra un diritto di agevolazione (quello delle imprese che assumono lavoratori in lista di mobilità a *qualsiasi titolo*, mai messo in discussione e tuttora pienamente operante ai sensi della L. 223/91) e un diritto di iscrizione alle liste di mobilità (che è venuto meno dal 2013).

Orbene, la semplice lettura della norma – piana, consequenziale, tranquilla – dovrebbe portare ad affermare senza alcuna riserva che *una volta perfezionatasi entro il 31.12.2012 l'iscrizione alle liste di mobilità* (qualche fondato dubbio, come da tabella, permane per il lavoratore che licenziato per riduzione di personale nel 2012, data in cui ne aveva pienamente diritto, abbia proceduto con l'iscrizione individuale alla mobilità solo nel 2013) *il lavoratore abbia realizzato l'unico requisito necessario* per poter essere riassunto con le agevolazioni in argomento. Da un punto di vista del diritto, per interpretazione letterale e logica, non potrebbe pertanto doversi avanzare alcuna riserva in merito, di nessun genere. E questo, per una pura consequenzialità, senza nemmeno dover scomodare alcuna riflessione (seppur ampiamente condivisibile) in merito al tradimento del c.d. “legittimo affidamento” (lo Stato prima promette – con una legge, non a parole – e poi ... cambia idea) . Qui non si tratta, a ben vedere, di decidere se lo Stato sia un “mancatore di parola” – come nel *casus horribilis* degli esodati (anche li: che vergogna ) o, per rimanere sul tema, dei lavoratori che perso il posto al termine del 2012 si siano trovati “scoperti” nel 2013- perché la norma chiaramente statuisce l'iscrivibilità (o iscrizione) fino al 31.12.2012 dei lavoratori alla lista di mobilità, ed una volta che questa sia realizzata, le agevolazioni spettano. Vista la miopia degli estensori delle circolari, meglio ripetere evidenziando: **LE AGEVOLAZIONI SPETTANO !**

Seconda considerazione: siamo stati (purtroppo) abituati negli ultimi 18 mesi, a digerire di tutto e di più sulla scorta di un conclamato “esaurimento delle risorse”. I soldi per rifinanziare le agevolazioni per la piccola mobilità non si sono più (così si argomenta) e quindi si sono chiusi i rubinetti (il buro-ragioniere, abbiam già detto, non sa fare i conti e si dimentica del detto per cui “chi più spende meno spende”; ovviamente si tratta di spendere bene, perché a risparmiare senza spendere mai sono capaci tutti – ma su questo, per chi volesse, c'è il post precedente). A ben vedere, tuttavia, ammesso e non concesso che il buro-ragioniere (opss, si dice “tecnico”) sapesse far di conto, anche questa argomentazione (mancata copertura finanziaria) non ha alcun senso. Il quadro ed il meccanismo intero delle agevolazioni non è, infatti, assolutamente cambiato dal 1991, data della sua istituzione. Pertanto, *nel momento della valutazione della copertura economica, attuato di anno in anno per il rinnovo della “piccola mobilità, devono entrare in gioco non solo le agevolazioni per le assunzioni effettuate nell'anno, ma anche le agevolazioni che in vista dell' iscrizione alle liste di mobilità spetteranno per gli anni a venire* (sia pure in prospettiva). Se tale copertura non fosse stata prevista (ma così non crediamo) saremmo di fronte ad un ennesimo errore (n.b. stiamo parlando del medesimo esecutivo – non di uno precedente, su cui va di moda scaricare le colpe) che da un governo di “tecnici” non ci si aspetta.

In conclusione, non solo in senso giuridico, ma anche sotto un profilo meramente contabile, le agevolazioni in questione spettano assolutamente per tutti i lavoratori iscritti alle liste di mobilità al 31.12.2012 e per tutta la loro permanenza in tali liste (fosse anche per i prossimi venti anni).

Ma la cosa a mio avviso più incredibile, e chiudo, è che sul punto le categorie sindacali, imprenditoriali e professionali non facciano sentire energicamente la loro voce, ma si limitino supinamente a “prendere atto” – prima di una mancata reiterazione improvvida e miope, poi di una interpretazione “creativa” di Inps.



Fava Gabriele, Varesi Pier Antonio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2020

Versione carta

€ 55,00 (-5%) € 52,25



AGGIORNATI CON IL DIGITALE SCONTO 30%



[Rapporti di lavoro nel fallimento](#)

Bonetti Paolo, Scaini Fabio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

€ 45,00 (-5%) € 42,75



AGGIORNATI CON IL DIGITALE SCONTO 30%



[Dirigenti e giusta causa](#)

Ripa Alessandro

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 45,00 (-5%) € 42,75



AGGIORNATI CON IL DIGITALE SCONTO 30%



[Lavoro autonomo e agile](#)

Rausei Pierluigi

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 35,00 (-5%) € 33,25



AGGIORNATI CON IL DIGITALE SCONTO 30%

Muoviamoci, prevenire (altre "manovre" o interpretazioni creative ed infondate) è meglio che curare.

Lecture: **21465** | Commenti: **6** |



### 6 Commenti a "Ancora sulla piccola mobilità: il messaggio INPS 4679/2013 è un errore di diritto e di contabilità"

1.  **laura scrive:**

Scritto il 16-4-2013 alle ore 09:04

Non posso che condividere pienamente l'articolo di Andrea, aggiungo che, per quanto mi consta, la Legge 236 non è stata abrogata, così come la Legge 52/1998 che prevedeva l'iscrizione nelle liste di mobilità fino a completa riforma degli ammortizzatori sociali che, per effetto della Riforma Fornero, diverranno pienamente operativi solo dal 2017. Qui stiamo parlando di disoccupati di serie A (quelli delle aziende > a 15) e di serie B (quelli < a 15). A supporto "dell'incertezza" dell'INPS NON C'E' alcuna norma di Legge! Quello che più mi indigna non è tanto l'inerzia del Ministero, quanto quella dei sindacati a livello di dirigenza, che non muovono mai un dito perché nelle piccole aziende non hanno praticamente iscritti.

Laura

2.  **Andrea scrive:**

Scritto il 30-4-2013 alle ore 18:06

manca un'ulteriore ipotesi riferita alla trasformazione a tempo indeterminato:  
Lavoratore licenziato per gmo nel 2012 (o prima) e che si è iscritto alle liste nel 2012 (o prima), assunto a tempo determinato nel 2012 (max 12 mesi) con scadenza nel 2013 e trasformazione a tempo indeterminato al momento della cessazione (2013)

posto il dubbio previsto per il periodo a tempo determinato del 2013, l'agevolazione per altri 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato spetta o no?

Andrea



NOVITA'

#### [Formulario del Lavoro](#)

Spolverato Gianluca

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2020

Versione carta

€ 85,00 (-20%) € 68,00



SPECIALE LAVORO SCONTO 20%



NOVITA'

#### [Colf e badanti](#)

Licari Fabio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2020

Versione carta

€ 119,00 (-5%) € 113,05



Prevendita ShopWKL fino al 14/04

3.  **gianni scrive:**

Scritto il 14-5-2013 alle ore 09:04

Nel 2011 e nel 2012 ho assunto 20 persone prese dalla mobilita ora mi trovo a dover pagare i contributi interi, cioe senza agevolazioni, ora io ho fatto degli investimenti forte di questa situazione economica, ora rischio il fallimento in quanto senza un documento di regolarita contributiva perdo i lavori ma e' giusto???????

---

4.  **gianluca scrive:**

Scritto il 17-5-2013 alle ore 07:17

La mobilita' aiuta moltissime persone a trovare lavoro soprattutto per le aziende sotto i 15 dipendenti (sono tantissime quelle che licenziano o chiudono) sono considerati cittadini inutili come fanno a trovare un posto di lavoro !

---

5.  **fabrizio scrive:**

Scritto il 30-5-2013 alle ore 09:56

Buongiorno Andrea e complimenti per il blog!

Ci sono novita' in merito?

Vorrei assumere nel 2013 lavoratori iscritti in mobilita' nel 2012, ma da quello che ho letto non mi spetta piu' nessuna agevolazione!!

Misbaglio?

---

6.  **fabrizio scrive:**

Scritto il 30-5-2013 alle ore 11:25

<http://www.senatoripd.it/doc/789/cantini-rifinanziata-piccola-mobilit-vigiler-perch-ci-siano-fondi-sufficienti.htm>

---

## Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:  **IPSOA**  
Gruppo Wolters Kluwer  **il fisco**  
Gruppo Wolters Kluwer **CEDAM**  **UTET**  
GALILEO  **INDICIALIA**  
Gruppo Wolters Kluwer